



# **COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

Servizio di gestione e controllo dei parcheggi a pagamento del territorio comunale senza obbligo di custodia

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

CIG \_\_\_\_\_ CPV 98351000-8

## Sommario

Art.1 Oggetto del servizio.....	4
Art.2 Prestazioni inerenti il servizio .....	4
Art. 3 Sistema di pagamento automatico (parcometro) .....	5
Art. 4 Individuazione delle zone di sosta a pagamento .....	7
Art. 5 Indisponibilità aree esistenti.....	7
Art. 6 Modifica aree esistenti .....	7
Art. 7 Destinazione delle opere .....	8
art. 8 Variazioni temporanee .....	8
Art. 9 Modalità generali di gestione del servizio-tariffe.....	9
Art. 10 Gestione del sistema di esazione—caratteristiche dei titoli di sosta .....	10
Art. 11 Gestione del sistema di commercializzazione.....	10
Art.12 Segnaletica dei parcheggi a pagamento.....	11
Art.13 Manutenzione delle apparecchiature e della segnaletica orizzontale e verticale.....	12
Art. 14 Veicoli autorizzati alla sosta .....	12
Art.15 Tariffe in abbonamento .....	13
Art.16 Agevolazioni residenti.....	14
Art.17 Agevolazioni operatori economici .....	15
Art. 18 Prestazioni aggiuntive .....	15
Art. 19 Rendicontazione dei pagamento prepagati.....	15
Art.20 Permessi per Medici ASL e medici di base.....	16
Art.21 Esenzioni dal pagamento.....	16
Art. 22 Carta dei Servizi .....	16
Art. 23 Modalità di controllo .....	17
Art.24 Modalità di accertamento delle violazioni della sosta a pagamento .....	19
Art.25 Tolleranza oraria .....	20
Art. 26 Riconoscibilità del personale addetto al servizio .....	21
Art. 27 Vigilanza e controllo sul servizio.....	21
Art.28 Durata del servizio .....	21
Art. 29 Corrispettivo economico .....	22
Art. 30 Determinazione base d’asta-minimo garantito.....	22
Art.31 Divieto di cessione e subconcessione.....	23
Art.32 Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro .....	23
Art.33 Personale, uffici e mezzi .....	24
Art. 34 Polizza a garanzia e coperture assicurative .....	25
Art. 35 Obblighi del concessionario .....	28
Art. 36 Pubblicità.....	29
Art. 37 Penali e cause di risoluzione del contratto .....	29
Art. 38 Risoluzione del contratto .....	31

Art. 39	Avvio della concessione in pendenza della stipulazione del contratto.....	32
Art. 40	Tracciabilità dei flussi finanziari e normativa antimafia .....	33
Art. 41	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto.....	33
Art. 42	Documenti che fanno parte del contratto .....	34
Art. 43	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	34
Art. 44	Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e responsabile tecnico.....	35
Art. 45	Spese contrattuali e pubblicazione .....	35
Art. 46	Riservatezza .....	36
Art. 47	Foro competente.....	36

## **Art.1 Oggetto del servizio**

Il presente capitolato ha per oggetto la definizione degli obblighi contrattuali e degli oneri economici scaturenti dalla concessione del "**Servizio di gestione e controllo dei parcheggi a pagamento del territorio comunale senza obbligo di custodia**" sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Campofelice di Roccella (PA), comprensivo di fornitura e installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta, la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il loro corretto funzionamento nonché apposizione e mantenimento della necessaria segnaletica stradale orizzontale e verticale. Nel presente capitolato vengono individuate le aree assoggettate a pagamento della sosta, le relative tariffe, i rapporti economici tra comune e concessionario ed una serie di oneri accessori funzionali allo svolgimento del servizio ed alle esigenze del Comune di Campofelice di Roccella. Il numero complessivo di parcheggi, ammonta ad un totale di n. **573 (cinquecentosettantatre)** così come deliberato dal Comune di Campofelice di Roccella con Delibera di Giunta comunale n. 64 del 30/05/2024 (rif. Prop. N. 67 del 28/05/2024) nonché su tutte le aree che l'Amministrazione comunale dovesse individuare successivamente.

## **Art.2 Prestazioni inerenti il servizio**

Il servizio dovrà consistere nelle seguenti prestazioni:

- a) vigilanza e controllo dell'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e delle aree comunali adibite alla sosta a pagamento, nonché del rispetto delle discipline adottate, assicurando altresì all'utenza una costante collaborazione ed un'adeguata informazione sulle modalità di gestione del servizio;
- b) monitoraggio sull'occupazione dei parcheggi con comunicazione mensile dei dati alla Polizia Municipale;
- c) progettazione esecutiva ed alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a definire gli stalli destinati alla sosta a pagamento, in attuazione degli atti indicati all'art. 1 alla quale il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese. In ciascuna area di parcheggio dovrà essere previsto un posto auto per portatori di handicap ogni 50 posti o loro frazione. La realizzazione della segnaletica dovrà essere ultimata, con riferimento a ciascuna area, almeno dieci giorni prima dell'entrata in funzione della esazione della tariffa prevista per la sosta, previa ampia pubblicità al provvedimento di attuazione.
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale di cui alla

lettera a);

- e) commercializzazione ed attuazione di una capillare ed adeguata distribuzione dei titoli di sosta ed esazione delle tariffe adottate;
- f) realizzazione di campagne di informazione all'utenza sia in fase preventiva che attuativa, attraverso idonei mezzi pubblicitari e comunicativi e realizzazione per ogni nuovo intervento, di pannelli informativi sui tempi e contenuti degli interventi stessi;
- g) fornitura, installazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno n.4 parcometri (il numero è soggetto ad offerta migliorativa sul numero);
- h) fornitura di idoneo abbigliamento agli addetti alla vendita di schede parcheggio ed agli ausiliari del traffico, con vestiario di facile identificazione, con catarifrangenti e berretto tipo boy-scout di colore blu;
- i) fornitura di appositi bollettari per la rilevazione delle infrazioni relative alla sosta nelle aree pubbliche a pagamento del territorio comunale, che utilizzeranno gli ausiliari del traffico dell'aggiudicatario, fermo restando che la Polizia Municipale curerà tutta l'attività successiva alla redazione dei verbali che verranno consegnati al preposto dell'Ufficio Verbali del Comando di P.M.

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire mediante la propria organizzazione e l'utilizzo di capitali, personale e attrezzature proprie. In tutti i rapporti con i terzi relativi a contratti di servizi e forniture concernenti la gestione del servizio non dovrà essere menzionato il Comune, il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.

### **Art. 3 Sistema di pagamento automatico (parcometro)**

Tutti i costi dell'investimento, del montaggio, della messa in servizio, della manutenzione e della gestione delle apparecchiature di pagamento (parcometri), saranno a cura ed onere esclusivamente dell'impresa concessionaria.

Il numero minimo di parcometri da fornire è pari a 5 (cinque) fermo restando che detto numero è soggetto ad offerta migliorativa da esplicitare nella relazione tecnica. Qualunque sia la marca ed il modello dei parcometri, essi devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.92 n. 285 art. 45 comma 6 e art. 7 comma 5, al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n. 495 art. 192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP 07.07.94 n. 2223);

- b) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche ed alla normativa UNI EN 12414;
- c) Resistenza alle temperature esterne a norme CEI 114 (-10/+50 °C) e successive modifiche;
- d) Grado di protezione agli agenti atmosferici ai sensi della CEI 114 e successive modifiche;
- e) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;
- f) avere display alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con istruzioni per l'uso per l'utente e indicazione ben visibile segnaletica "P";
- g) presentare la possibilità di programmazione delle tariffe e di altre operazioni, oltre a quella di rendere possibile l'annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale;
- h) essere alimentati con pila/batteria e pannello solare;
- i) essere dotati di una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare i datimemorizzati in caso di mancata alimentazione;
- j) accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da 5 centesimi di Euro a 2,00 Euro;
- k) gamma di mezzi di pagamento ammissibili (Smartphone e cellulari, carta di credito e bancomat ecc);
- l) rotolo ticket di grande capacità con utilizzo di carta termica neutra che consenta la programmabilità della macchina per stampare intestazioni, messaggi informativi;
- m) Possibilità opzionale di lettore per accettazione Carte di Credito;
- n) Modem GPRS-GSM per trasmissione dati dal parcometro al server per servizio di centralizzazione dati.

Il concessionario, oltre ad assicurare, a sua cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo, l'ordinaria e straordinaria manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, carta, cartone, etc...) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo, eventi climatici o qualora non risultino essere più idonei per altre cause.

Ogni singolo parcometro deve essere tenuto in perfetta efficienza e in caso di guasto deve essere reso funzionale entro le 8/24 ore successive alla segnalazione (criterio soggetto a valutazione nell'offerta tecnica).

#### **Art. 4 Individuazione delle zone di sosta a pagamento**

Le aree in cui è attualmente prevista l'istituzione della sosta a pagamento attraverso dispositivivautomatici sono le seguenti **Zona A e B**:

##### **ZONA A**

- Via del Lungomare del Mediterraneo
- Via Taormina

**Totali STALLI A PAGAMENTO ZONA A: N° 400**

##### **ZONA B**

- Via Umberto
- Via Avv. Cipolla
- Piazza Garibaldi
- Via Vittorio Emanuele
- Via Roma
- Piazza caduti sul Lavoro
- Via Cesare Civello
- Viale della Provincia

**Totali STALLI A PAGAMENTO ZONA B: N° 173**

#### **Art. 5 Indisponibilità aree esistenti**

Nessun onere verrà riconosciuto all'appaltatore per la mancata disponibilità di talune aree di sosta a pagamento a causa di eventuali lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per lavori vari, per cause di forza maggiore quali ad esempio eventi atmosferici, per occupazioni di suolo pubblico o diverse esigenze dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 6 Modifica aree esistenti**

È facoltà del Comune di Campofelice di Roccella di modificare, sia in aumento che in riduzione, il numero delle aree all'interno delle quali viene svolto il servizio di gestione della sosta a pagamento, nonché la loro dislocazione.

In particolare, il Comune di Campofelice di Roccella, a proprio insindacabile giudizio e senza che l'Impresa aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna, salvo il diritto di recesso dall'Aggiudicazione, anche durante il periodo di svolgimento dell'appalto di servizio, mediante disposizioni impartite dall'Ente all'Impresa aggiudicataria, si riserva il diritto di eseguire le

seguenti azioni, singole o in coerente combinazione:

- a) aumentare senza limite il numero di stalli paganti, in qualsiasi parte del territorio comunale;
- b) diminuire fino al limite del 20% il numero di stalli paganti, ovunque ubicati;
- c) introdurre in qualsiasi momento uno o più nuovi regimi orari e/o uno o più nuovi regimi tariffari per uno o più gruppi di stalli nell'ambito degli stalli complessivamente operanti al momento. In tal senso potranno ad esempio essere istituite aree definite di "lunga sosta", potranno altresì essere istituiti orari e/o tariffe ridotti per determinate categorie di utenti anche in forma di abbonamenti;
- d) aumentare o diminuire temporaneamente il numero degli stalli paganti;
- e) interdire temporaneamente l'uso di alcuni stalli e/o parcheggi a pagamento, ad esempio per manifestazioni;
- f) modificare temporaneamente la localizzazione dei parcheggi e/o degli stalli a pagamento;
- g) modificare permanentemente la localizzazione dei parcheggi e/o degli stalli a pagamento.

Il Concessionario si impegna ad apportare le conseguenti variazioni alla segnaletica orizzontale e verticale senza poter avanzare richieste di risarcimento danni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capitolato.

Gli effetti sul corrispettivo economico di tali variazioni, da riconoscere al Concessionario, decorrono dal mese successivo alla effettuazione delle modifiche medesime.

### **Art. 7 Destinazione delle opere**

Al termine, per qualsiasi motivazione, della concessione le aree pubbliche su cui si svolge il servizio dovranno essere riconsegnate in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. Le opere e gli impianti realizzati e tutte le apparecchiature fornite durante il periodo di concessione, resteranno di proprietà del concessionario alla scadenza della concessione. Il Concessionario è onerato di ripristinare a regola d'arte le sedi stradali dopo la rimozione degli impianti e delle attrezzature installati per l'esecuzione del contratto.

### **art. 8 Variazioni temporanee**

Il Comune di Campofelice di Roccella si riserva la facoltà di istituire parcheggi per periodi limitati e per finalità particolari applicando agli stessi un sistema di gestione omogeneo a quello principale adottato. Il corrispettivo, inteso come aggio al Concessionario, sarà variato proporzionalmente in ragione del numero degli stalli soppressi o introdotti



### **Art. 9 Modalità generali di gestione del servizio-tariffe**

Le tariffe, il costo degli abbonamenti, gli orari, i giorni di effettuazione del servizio e le agevolazioni alle diverse categorie di cittadini sono disposti dall'Amministrazione comunale e saranno fissate con ordinanza, previa deliberazione della Giunta, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. f) del D.L. 30.04.1992 "Codice della Strada" e s.m.i.

Il servizio nella Zona A di norma deve essere effettuato dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno feriale, sabato e domenica inclusi, mentre sulla Zona B deve essere effettuato dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 di ogni giorno feriale, sabato incluso con la sola esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali. È facoltà dell'Amministrazione comunale individuare aree nelle quali la sosta a pagamento si limita all'orario 8-14 dei giorni feriali, ovvero altre specifiche modalità.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le previdenze anche in materia infortunistica stabilite a favore del proprio personale tenendo del tutto indenne e sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Le tariffe applicate, che l'Amministrazione si riserva di modificare a proprio insindacabile giudizio, sono le seguenti:

- € 1,00 per ciascuna ora di sosta nella Zona A e per ciascuna frazione successiva;
- € 0,50 per ciascuna ora di sosta nella Zona B e per ciascuna frazione successiva;

fermo restando l'invariabilità dell'aggio da corrispondere, offerto dalla ditta aggiudicatrice, in sede di gara, sui tickets ed abbonamenti venduti.

Ai residenti nel Comune Di Campofelice di Roccella potrà essere rilasciato, dal gestore delle aree di sosta, in seguito a domanda dell'interessato ed idonea documentazione anagrafica od autocertificazione sui modelli predisposti, uno specifico contrassegno valido per una sola vettura (targariportata sul contrassegno) per nucleo familiare residente negli stalli a pagamento. Ogni autoveicolo aggiuntivo rispetto al primo potrà usufruire di un abbonamento a fronte del pagamento di € 30,00. I residenti fuori alle Vie e Piazze dove sono ubicati gli stalli otterranno il Pass, valido per 1 anno, al costo di € 30,00;

I non residenti otterranno il Pass, valido per 1 anno, al costo di € 40,00;

Il contrassegno andrà esposto ben visibile e leggibile sul cruscotto dell'autovettura;

Per coloro che non acquistano i Pass la sosta negli stalli costerà € 0,50 l'ora, € 4,00 tutto il giorno, € 7,00 l'intera settimana ed € 20,00 per un mese, nel centro abitato (Zona B).

Il Pass per i residenti per la sosta sul Lungomare avrà il costo di € 2,00 ad autovettura.

L'orario di svolgimento del servizio potrà insindacabilmente essere modificato in aumento

dall'Amministrazione comunale. Identico orario di servizio sarà osservato dagli ausiliari del traffico addetti al controllo.

#### **Art. 10 Gestione del sistema di esazione—caratteristiche dei titoli di sosta**

Il servizio verrà svolto mediante l'utilizzo di appositi tagliandi di materiale cartaceo, denominati scheda o buono di parcheggio, prepagati, del tipo "gratta e sosta", da sottoporre a validazione preventiva a cura del Comando Di Polizia Locale, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) consentire con esattezza l'individuazione dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora e della sua frazione di inizio della sosta a pagamento;
- b) essere realizzati con materiale cartaceo adeguato alle necessità d'uso, ed in particolare resistente all'esposizione alla luce ed al calore;
- c) essere realizzati in modo da impedire ogni possibilità di contraffazione o riutilizzo improprio;
- d) essere numerati progressivamente e recare sulla facciata anteriore l'intestazione Comune di Campofelice di R. con accanto il relativo stemma, onde consentire operazioni di controllo;
- e) essere realizzati con formato tale da poter essere facilmente esposti sul lunotto anteriore dell'autoveicolo per il controllo da parte degli addetti alla vigilanza;
- f) riportare sulla facciata anteriore la dicitura "valido per 1 ora" con a lato la lettera "P", quest'ultima in grassetto ed incastonata in un rettangolo;
- g) riportare sulla facciata posteriore idonee istruzioni per l'uso ed in modo ben evidente la dicitura che il parcheggio non è custodito e che è stato istituito a norma dell'art. 7 e 157 del Codice della strada, inoltre suggerimenti utili per riporre, dopo l'utilizzo, il tagliando in un contenitore dei rifiuti;
- h) i contrassegni di abbonamento ed i pass a qualunque titolo rilasciati dovranno riportare un QR-code con l'immediata associazione del numero di targa che dovrà essere riportato a caratteri alfanumerici anche nel medesimo contrassegno. La lettura del QR-code dovrà avvenire con qualunque dispositivo di telefonia senza esigenza di applicazioni proprietarie.

Eventuali modifiche che il Concessionario intendesse apportare alle modalità di esazione sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Campofelice di Roccella.

#### **Art. 11 Gestione del sistema di commercializzazione**

Il Concessionario, a propria cura e spese senza nessun addebito al Comune di Campofelice di Roccella, provvederà alla fornitura e commercializzazione dei titoli di sosta prepagati del tipo "gratta e sosta" tramite il personale addetto al controllo ed utilizzando una rete omogenea di qualificati punti di vendita (tabaccai, giornalai, bar, ecc.) per garantire la massima diffusione nel

territorio e facilità di approvvigionamento da parte degli utenti. Il Concessionario si impegna altresì a fornire i titoli di pagamento ai punti di vendita indicati dal Comando di Polizia Locale. Sui titoli di sosta prepagati sono consentite inserzioni pubblicitarie previa autorizzazione rilasciata da parte del Comando di Polizia Locale.

### **Art.12 Segnaletica dei parcheggi a pagamento**

Le aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento delle dimensioni previste dal D.M. 5.11.2001 – punto 3.4.7. e ss.mm.ii., sono delimitate da strisce di colore blu di 12 cm di larghezza, ed indicate da apposita segnaletica verticale.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a realizzare ed installare, **entro 10 (dieci)** giorni dalla data di inizio dell'appalto e sotto diretta sorveglianza del Comando di Polizia Municipale, la rimozione di eventuali vecchi parcometri e tutta la segnaletica orizzontale e verticale, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 285/92, relativa sia alla sosta che alla viabilità su tutte le strade oggetto di realizzazione di aree a pagamento. Le relative opere devono essere eseguite a perfetta regola d'arte.

I bordi delle strisce degli stalli e della carreggiata dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta con vernice ecosostenibile. Le strisce dovranno risultare essere perfettamente allineate con l'asse della strada. La vernice adoperata dovrà essere conforme alle norme di cui al D.Lgs. n. 285/92.

Per la determinazione della carreggiata, dovrà essere realizzata apposita striscia tratteggiata di colore bianco, longitudinalmente a quella delimitante lo stallo, realizzata con le medesime modalità tecniche di quelle per gli stalli.

Gli stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili devono essere delimitati con strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo, nonché di apposita segnaletica verticale.

La realizzazione della segnaletica verticale sarà eseguita con pali in ferro tubolare di diametro 60 mm, in ferro zincato provvisti di idonei sistemi antirotativi sia per i segnali che per lo stesso sostegno. La posa in opera avverrà con l'impiego di cemento a presa rapida con scavo di dimensioni idonee a garantirne la stabilità.

Le tabelle dovranno essere non superiori a cm 60 x 90 e dovranno contenere tutte le indicazioni sulla sosta. Le pellicole per la realizzazione delle scritte dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 285/92.

### **Art.13 Manutenzione delle apparecchiature e della segnaletica orizzontale e verticale**

Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto. Tali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti concordandone le modalità con il competente ufficio del Comune. Nella esecuzione degli interventi di manutenzione dei parcometri la ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare pezzi di ricambio originali prodotti dal costruttore dei parcometri stessi. Nel caso in cui i parcometri non siano suscettibili di interventi di manutenzione finalizzati a garantirne il funzionamento, la ditta aggiudicataria è obbligata alla sostituzione. Le apparecchiature sostituite resteranno di proprietà del Concessionario a far data dalla conclusione del contratto. La mancata esecuzione degli interventi di riparazione e/o manutenzione dei parcometri entro il termine di tre giorni lavorativi dalla segnalazione di malfunzionamento, salvo giustificati impedimenti indipendenti dalla volontà della ditta aggiudicataria, è motivo di contestazione ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Dovrà essere eseguita, da parte del Concessionario, concordata con il Comune di Campofelice di Roccella, l'eventuale sostituzione delle apparecchiature che risultino non esercibili a seguito di manutenzione nonché della segnaletica verticale e/o orizzontale danneggiata. Gli eventuali parcometri installati in sostituzione di quelli esistenti non manutenibili, alla chiusura del contratto resteranno nella piena proprietà e disponibilità del Concessionario senza che l'Impresa aggiudicataria possa vantare qualsiasi richiesta economica a titolo di rimborso, risarcimento e quanto altro .

Dovrà essere eseguita, a cura e spese della impresa aggiudicataria e con ogni onere e magistero a suo carico, il ripasso e la manutenzione della segnaletica orizzontale quando occorra ed almeno 2 (due) volte l'anno. Tali interventi sono riferiti agli stalli delle aree di sosta a pagamento, alle aree di sosta per i disabili, alla FF.OO e farmacie, nonché degli stalli a sosta libera (stalli bianchi), come previsto tra i criteri di valutazione premiali dell'offerta tecnica.

### **Art. 14 Veicoli autorizzati alla sosta**

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate dall'art. 47 del D. Lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:

Classifica e) – ciclomotori – delle seguenti categorie:

- Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;

Classifica f) - motoveicoli - delle seguenti categorie:

- Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h;

Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie :

- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 3,5 t.
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.

### **Art.15 Tariffe in abbonamento**

Sono previsti i seguenti tipi di abbonamento **RESIDENTI** senza diritto di conservazione del posto:

<b>ABBONAMENTO ZONA A RESIDENTI</b>		<b>ABBONAMENTO ZONA B RESIDENTI</b>	
GIORNALIERO	€ 2,00	GIORNALIERO	Non previsto
SETTIMANALE	Non previsto	SETTIMANALE	Non previsto
MENSILE	Non previsto	MENSILE	Non previsto
ANNUALE	Non previsto	ANNUALE	€ 30,00 per autovetture oltre la prima

Sono previsti i seguenti tipi di abbonamento **NON RESIDENTI** senza diritto di conservazione del posto:

ABBONAMENTO ZONA A NON RESIDENTI		ABBONAMENTO ZONA B NON RESIDENTI	
GIORNALIERO	Non previsto	GIORNALIERO	€ 4,00
SETTIMANALE	Non previsto	SETTIMANALE	€ 7,00
MENSILE	Non previsto	MENSILE	€ 20,00
ANNUALE	Non previsto	ANNUALE	€ 40,00

La disciplina degli abbonamenti mensili, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- la percentuale degli abbonamenti non potrà essere superiore al 70% del numero degli stalli esistenti in ciascuna struttura;
- ad ogni abbonamento sarà legata una e una sola targa;
- ai fini del rilascio, farà fede il numero del protocollo di arrivo dell'istanza di abbonamento prodotta dagli interessati;
- non saranno ammesse istanze di abbonamento per posti auto superiore a uno a nucleo familiare.

I contrassegni di abbonamento ed i pass a qualunque titolo rilasciati dovranno riportare un QR-code con l'immediata associazione del numero di targa che dovrà essere riportato a caratteri alfanumerici anche nel medesimo contrassegno. La lettura del QR-code dovrà avvenire con qualunque dispositivo di telefonia senza esigenza di applicazioni proprietarie. Il contrassegno per essere valido non dovrà avere correzioni, modifiche ed essere perfettamente leggibile pena la nullità.

#### **Art.16 Agevolazioni residenti**

Ai residenti nel Comune Di Campofelice di Roccella potrà essere rilasciato, dal gestore delle aree di sosta, in seguito a domanda dell'interessato ed idonea documentazione anagrafica od autocertificazione sui modelli predisposti, uno specifico contrassegno valido per una sola vettura (targariportata sul contrassegno) per nucleo familiare residente negli stalli a pagamento. Ogni autoveicolo aggiuntivo rispetto al primo potrà usufruire di un abbonamento a fronte del pagamento di € 30,00. I residenti fuori alle Vie e Piazze dove sono ubicati gli stalli otterranno il Pass, valido per 1 anno, al costo di € 30,00;

I non residenti otterranno il Pass, valido per 1 anno, al costo di € 40,00;

Il contrassegno andrà esposto ben visibile e leggibile sul cruscotto dell'autovettura;

Per coloro che non acquistano i Pass la sosta negli stalli costerà € 0,50 l'ora, € 4,00 tutto il

giorno, € 7,00 l'intera settimana ed € 20,00 per un mese, nel centro abitato (Zona B).

Il Pass per i residenti per la sosta sul Lungomare avrà il costo di € 2,00 ad autovettura.

Il contrassegno per essere valido non dovrà avere correzioni, modifiche ed essere perfettamente leggibile pena la nullità.

### **Art.17 Agevolazioni operatori economici**

1 Per “operatore economico” si deve intendere esclusivamente chi esercita una attività lavorativa, professionale, commerciale (documentabile) nel Comune di Campofelice di Roccella nelle zone soggette alla sosta a pagamento.

Per le suddette attività l'agevolazione disciplinata dal presente articolo si applica per un numero massimo di 1 (un) autoveicolo per ogni attività. Le aree dove sarà valida l'agevolazione sono la **Zona A** e la **Zona B**.

All'operatore economico con le caratteristiche sopraindicate potrà essere rilasciato dal gestore delle aree di sosta di Campofelice di Roccella, in seguito a domanda dell'interessato ed idonea documentazione od autocertificazione sui modelli predisposti, uno specifico contrassegno valido per una sola vettura (targariportata sul contrassegno). Il contrassegno andrà esposto ben visibile e leggibile sul cruscotto dell'auto. Il contrassegno per essere valido non dovrà avere correzioni, modifiche ed essere perfettamente leggibile pena la nullità.

### **Art. 18 Prestazioni aggiuntive**

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi anche di natura diversa dall'oggetto dell'incarico di cui al presente capitolato, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali con atto separato.

### **Art. 19 Rendicontazione dei pagamento prepagati**

La raccolta degli incassi dovrà essere documentata con report mensili, dai quali dovranno risultare oltre agli incassi delle operazioni di “scassettamento” dei parcometri, le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno ai parcometri (schede prepagate, riscossione tramite parcometro con tessere dedicate, carte di credito ecc.).

Con cadenza mensile il Concessionario dovrà produrre anche idonei estratti conto di ciascun canale di pagamento (parcometri, schede prepagate, pos mobili, APP tipo “EASY PARK”,

Etc...) predisponendo un file riepilogativo di riconciliazione del numero di ticket/schede emesse/vendute e dei relativi importi incassati. I tabulati e le informazioni richieste andranno trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo che sarà fornito dalla Polizia Municipale.

#### **Art.20 Permessi per Medici ASL e medici di base**

Per i medici di base, verrà rilasciato un permesso che consente la sosta nel territorio comunale Zona A e B. Il permesso rilasciato sarà munito di targa della vettura cui si riferisce per un massimo di una targa, ed avranno scadenza annuale. Il Concessionario provvederà alla realizzazione e alla distribuzione dei permessi.

#### **Art.21 Esenzioni dal pagamento**

Sono esentati dal pagamento della sosta i titolari dei seguenti permessi:

- I mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine/VV.FF./SOCCORSO;
- I veicoli funzionali all'esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino (Enel, Telecom, Eni, ecc.);
- I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art.381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3;
- I mezzi delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali;
- Le auto elettriche ed ibride.

#### **Art. 22 Carta dei Servizi**

La ditta concessionaria dovrà presentare in fase di gara una "Carta dei servizi" nella quale:

- fornisca i recapiti dei responsabili del servizio, della ditta e del comune;
- descriva il servizio che verrà offerto agli utenti;
- definisca i suoi doveri nei confronti dell'utenza;
- preveda meccanismi per la presentazione di reclami;
- descriva il codice di comportamento che il personale Ausiliari del Traffico dovrà rispettare;
- fornisca l'informativa sull'uso dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR);
- preveda penali da versare all'utenza in caso di disservizi, comportamenti scorretti o danni arrecati all'utenza.

La carta dei servizi dovrà essere consegnata al Comune in formato PDF e JPEG perché possa pubblicarla sul proprio sito istituzionale, dovrà essere pubblicata sul sito della Concessionaria e dovrà essere stampata e messa a disposizione dell'utenza e potrà, eventualmente, essere



realizzata anche su tabelle stradali da apporre nei luoghi più facilmente accessibili.

### **Art. 23 Modalità di controllo**

Il Concessionario dovrà provvedere:

- a) ad elevare le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di sosta sulle aree a pagamento utilizzando proprio personale dipendente, “ausiliari del traffico”, individuato attraverso specifico decreto di nomina del Sindaco di Campofelice di Roccella. Il finanziamento per servizio svolto sarà del 10% dell’importo effettivamente incassato dal Comune di Campofelice di Roccella a seguito delle sanzioni emesse dagli ausiliari del traffico. Detta percentuale resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del servizio, essa non è soggetta ad offerta in sede di espletamento della gara di affidamento. Si precisa che la sosta senza esposizione del titolo ovvero la sosta per un tempo eccedente quello prepagato costituiscono contravvenzione ai sensi dell'art. 7 e 157 del Codice della strada;
- b) alla rilevazione di eventuali contraffazioni o alterazioni dei titoli di sosta. In tal caso è fatto obbligo al Concessionario di provvedere a presentare denuncia all’autorità giudiziaria. La vigilanza sul servizio spetterà alla Polizia Locale per tutto il periodo di affidamento dell’appalto con più ampia facoltà di controllo e nei modi ritenuti più idonei. È facoltà dell’Amministrazione comunale demandare, nelle zone oggetto del presente appalto, il controllo delle modalità di sosta degli autoveicoli. Questo verrà espletato direttamente dalla ditta appaltatrice, nei modi specificamente previsti dal presente capitolato, con le funzioni di prevenzione ed avvertimento violazioni in materia di sosta dei veicoli ai sensi dell’art. 17 commi 132, 133 della Legge 127/1997.

**AUSILIARI DEL TRAFFICO** – il personale della ditta concessionaria agisce nella veste di “AUSILIAIRIO DEL TRAFFICO” ai sensi della citata legge 127/97 e s.m.i.: in ragione di ciò il personale è tenuto a redigere un verbale di contestazione avente i contenuti di cui all’art. 383 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92), che sia numerato progressivamente. La fornitura di tali moduli è a carico della ditta concessionaria, una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque lasciata sotto il tergicristallo del veicolo. Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti direttamente ed esclusivamente dalla Polizia Locale cui compete anche l’indirizzo della pianificazione, controllo e l’organizzazione dell’attività degli accertatori, concordata con la ditta appaltatrice. L’ausiliario del Traffico, allorché coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le

competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale che dovrà essere assicurato tempestivamente. Le oblazioni "*brevi manu*" afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada non potranno avvenire nelle mani dell'Ausiliario del traffico.

L'ausiliario del Traffico dovrà sempre comportarsi con correttezza e senso di responsabilità e tenere in ogni caso un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui è preposto. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo; il personale dovrà risultare in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi. In caso di ripetuti errori o inadempienze gravi nell'espletamento delle proprie funzioni sopracitate, il Comando di Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in qualsiasi momento la revoca del provvedimento di nomina.

In caso di sciopero del personale ausiliario del traffico, sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di chiedere nel corso della concessione la certificazione e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di efficacia della concessione.

Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico del concessionario che ne dovrà tener conto nella determinazione dell'offerta.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assumendosene la relativa alea.

Gli ausiliari oltre alle funzioni previste dalla legge avranno i seguenti compiti:

1. effettuare segnalazioni in merito a defezioni della segnaletica orizzontale e verticale inerente la sosta a pagamento, alla società da cui dipendono, la quale provvederà immediatamente al suo ripristino;
2. indirizzare gli automobilisti verso le aree di sosta distribuendo eventualmente anche materiale informativo;

3. aiutare le persone in difficoltà nel corretto utilizzo della scheda di parcheggio o di altro titolo di pagamento della sosta;

**PROCEDURE D'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI** – la ditta appaltatrice provvederà direttamente all'accertamento delle violazioni, di propria competenza. Le copie dei verbali d'accertamento saranno trasmesse all'Ufficio di Polizia Locale con periodicità giornaliera. Il Comune si riserva entro 20 giorni dalla trasmissione, di dichiarare nulli i verbali contenenti errori o omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura. Le somme da sborsare per le condanne e/o risarcimento del danno conseguenti a ricorsi innanzi all'autorità amministrativa e/o giudiziaria avverso i verbali di contestazione elevati dagli ausiliari del traffico, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Comunale dalla ditta concessionaria.

**DESTINAZIONE DEI PROVENTI.** I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniaria accertate dai soggetti sopraindicati spettano al Comune di Campofelice di Roccella ai sensi dell'art. 208 del C.d.S. e per le finalità da questo previste.

#### **Art.24 Modalità di accertamento delle violazioni della sosta a pagamento**

L'accertamento della sosta nelle zone blu dovrà avvenire ad opera degli ausiliari della sosta.

In particolare, il Comune affida alla ditta concessionaria la sorveglianza delle aree di sosta a pagamento. Ai dipendenti della Ditta concessionaria verranno conferite, con decreto ad personam del Sindaco del Comune di Campofelice di Roccella, le funzioni di ausiliario della sosta ai sensi dell'art.17, comma 132 legge 127/97, per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree interessate dalla sosta a pagamento. A tal fine sarà cura della Polizia Municipale effettuare la necessaria formazione periodica al personale in servizio. Il concessionario dovrà garantire tale servizio per l'intero periodo contrattuale. Gli incaricati di tale servizio dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico del concessionario, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

L'Ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale che dovrà assicurarli nel più breve tempo possibile. L'attività di sorveglianza dovrà essere svolta prevedendo l'impiego di n. 24 ausiliari della sosta. L'attività degli ausiliari potrà essere svolta anche ricorrendo all'uso di dispositivi palmari compatibili con il sistema informatico con quello dell'ufficio verbali del Comando di P.M. il cui costo è a carico del concessionario.

Il personale preposto alla sorveglianza, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento è, quindi, tenuto a redigere un verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92), che sia numerato progressivamente. La fornitura di tali moduli, il cui modello deve essere approvato dal Comando della Polizia Municipale è a carico della ditta concessionaria: Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque lasciata sotto il tergicristallo del veicolo. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere al trasgressore l'esibizione dei documenti al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata.

Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliare della sosta saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale per il tramite la Polizia Municipale. A tal fine le copie dei verbali di accertamento (compresi preavvisi) dovranno essere trasmesse all'Ufficio di Polizia Municipale quotidianamente. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di dichiarare nulli i verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura.

I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Campofelice di Roccella.

Il personale dipendente dal concessionario provvederà a segnalare al competente servizio comunale

quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

Qualora l'Amministrazione comunale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non sia soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnata, potrà richiederne all'impresa aggiudicataria l'immediata sostituzione.

#### **Art.25 Tolleranza oraria**

Il Concessionario dovrà garantire una tolleranza di 15 minuti ad ogni sosta senza esposizione del titolo di pagamento ovvero quando il termine della sosta sia scaduto. Tale tolleranza dovrà applicarsi sia alle autoveicoli in sosta negli stalli della Zona A che nella Zona B. Il Concessionario darà disposizione al suo personale ausiliario di controllo di apporre preavviso di sanzione pecuniaria amministrativa ed elevare la relativa sanzione allo scadere del termine di tolleranza oraria.

### **Art. 26 Riconoscibilità del personale addetto al servizio**

È fatto obbligo al personale del Concessionario addetto al controllo di indossare specifica divisa e di esporre ben visibile apposito cartellino di riconoscimento.

Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura di idoneo abbigliamento agli addetti alla vendita di schede parcheggio ed agli ausiliari del traffico, con vestiario di facile identificazione, con catarifrangenti e berretto tipo boy-scout di colore blu.

L'organico previsto dovrà essere precisato mediante un elenco nominativo da comunicare all'amministrazione comunale all'atto dell'avvio del servizio, esplicitando il numero, il livello categoriale e le posizione INPS ed INAIL degli addetti per ogni mansione e servizio.

Eventuali cessazione e nuove assunzioni dovranno essere immediatamente comunicate.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa affidataria.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio, e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizione retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro. Gli incaricati dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto della Legge n. 626/94 e s.m.i..

### **Art. 27 Vigilanza e controllo sul servizio**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare, nei modi che riterrà opportuno e necessario, controlli relativi alla gestione del servizio, per verificare eventuali carenze inadempienze del concessionario o degli addetti al servizio di controllo delle aree. I rilievi saranno contestati dal RUP al Concessionario a mezzo PEC. Il Concessionario dovrà rendere le proprie giustificazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e provvedere all'immediato ripristino della regolarità del servizio.

### **Art.28 Durata del servizio**

La concessione del servizio avrà la durata **di anni 3 (tre)** decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo

affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo **massimo di mesi sei.**

### **Art. 29 Corrispettivo economico**

Come corrispettivo economico della concessione del servizio di gestione dei parcheggi a tariffazione, il Comune di Campofelice di Roccella riconosce al Concessionario un aggio del 40% sull'incasso delle vendite dei titoli di sosta che è oggetto a ribasso dell'importo a base di gara.

Tale percentuale è determinata in sede di aggiudicazione della gara di appalto del servizio, sulla base dell'offerta migliore presentata dalle imprese partecipanti alla gara, secondo i criteri stabiliti nella documentazione di gara.

Il Concessionario, su cui ricade l'onere degli incassi dalle vendite dei titoli di sosta a pagamento dovrà rendicontare e versare mensilmente entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo alla tesoreria comunale l'intera somma di competenza del mese oggetto di rendicontazione. Il Comune, approvata la rendicontazione del mese di riferimento, provvederà alla liquidazione del corrispettivo dell'aggio che, come indicato, potrà avvenire esclusivamente a fronte dell'avvenuta rendicontazione delle somme incassate dal Concessionario per la vendita dei titoli di sosta.

In caso di ritardato versamento da parte del Concessionario delle somme incassate dalla vendita dei titoli di sosta a pagamento superiore a quindici giorni dalla fine del mese oggetto di rendicontazione, il Comune avrà diritto agli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Qualora il ritardo si protragga per cause imputabili al gestore ovvero questi non osservi per negligenza i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il gestore stesso a provvedere al pagamento o alla regolarizzazione del servizio, assegnandogli all'uopo un termine perentorio e comunque applicando in ragione dell'entità del ritardo le penali previste.

Il Concessionario avrà l'obbligo della resa del conto giudiziale per i proventi della gestione dei parcheggi, (artt. 74, 84 ed 85 R.D. n° 2440/1923 ( Legge di Contabilità di Stato ) e dal relativo regolamento R.D. N° 827/1924 art. 178).

### **Art. 30 Determinazione base d'asta**

L'importo a base di gara, indicato nei documenti di gara, è stato stimato tenendo conto degli incassi degli anni precedenti, degli stalli realizzati sul territorio, dell'importo unitario previsto per ogni ora di sosta, del numero degli abbonamenti presumibilmente richiesti dai residenti e commercianti, delle tariffe agevolate per la sosta prolungata, nonché della realtà oggettiva del territorio che è costituita quasi esclusivamente da popolazione residenziale e non fluttuante o

turistica, considerata anche la bassa densità di strutture economiche e /o finanziarie.

### **Art.31 Divieto di cessione e subconcessione**

È assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione della concessione o la sub concessione totale o parziale del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza. Non è ammessa la subconcessione del servizio di gestione parcheggi a terzi. È permessa, esclusivamente, l'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale ed installazione e manutenzione dei parcometri.

### **Art.32 Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte dei propri dipendenti, dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti Locali. Egli predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la sicurezza ed igiene del lavoro.

Le attività oggetto del presente servizio, si ritengono assenti da “interferenze” (si intendono interferenze i contatti rischiosi tra il personale del committente e quello della ditta affidataria) ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. Pertanto non si è ritenuto necessario procedere alla redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze) e quindi e relativi oneri indiretti risultano pari a zero. La ditta appaltatrice da parte sua dovrà gestire le attività lavorative oggetto del presente appalto applicando le norme dal D.Lgs n. 285/92 e suo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento ai cantieri stradali e sarà pertanto responsabile di tutte le misure di sicurezza previste, concernenti la propria attività lavorativa. Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi comprese le spese per la formazione del personale, e tutte quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale /DPI).

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio appaltato qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni

dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore nonché le ulteriori documentazioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e/o richieste dall'Amministrazione concedente.

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- dare disposizioni affinché siano attuate da tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previste nei piani di sicurezza e dalla legislazione vigente;
- rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali subappaltatori dei rischi pertinenti all'attività cui sono interessati;
- fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione collettivi e individuali previsti dai piani di sicurezza e dalle vigenti norme;
- verificare periodicamente la funzionalità e l'adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
- fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere in forza del presente appalto.

Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del direttore dei lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La Concessionaria è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del R.U.P., l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il responsabile tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio affidato.

### **Art.33 Personale, uffici e mezzi**

Il personale dovrà operare con estrema correttezza e nel rispetto delle norme regolamentari del servizio. L'Impresa aggiudicataria dovrà essere dotata, dalla data di inizio del servizio di gestione di apposito personale (Ausiliari del traffico, amministrativi, coordinatore, etc...)

Tale personale dovrà avere le seguenti caratteristiche:



- livello di istruzione minimo scuola media superiore;
- conoscenza elementare della lingua inglese ai fini dell'espletamento del servizio;
- buon comportamento e proprietà di linguaggio.

Il Concessionario dovrà disporre di locali sul territorio comunale, dotato di almeno una linea telefonica con telefono, fax e indirizzo email funzionanti 24 ore su 24. Il numero di telefono e di fax sarà reso pubblico, a cura e spese dell'impresa, ed ad esso potranno rivolgersi gli utenti e l'Amministrazione Comunale per la risoluzione di qualsiasi aspetto tecnico ed amministrativo riguardante la sosta a pagamento. L'ufficio dovrà essere dotato, inoltre, di idoneo accesso per i diversamente abili. È obbligo del Concessionario assicurare con regolarità ed efficienza la risposta, cortese, del personale alla chiamata almeno dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di ogni giorno feriale.

### **OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

Si richiedono agli operatori economici di assumere ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 36/2023 i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

### **Art. 34 Polizza a garanzia e coperture assicurative**

Il Concessionario dovrà costituire una polizza fideiussoria a vantaggio del Comune a garanzia degli adempimenti economici di cui al presente articolo. Tale polizza potrà essere incassata dal Comune, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale al fideiussore, qualora il Concessionario non adempisse al pagamento del corrispettivo,.

In caso di risoluzione contrattuale tutte le apparecchiature, la segnaletica ed ogni opera realizzata dal Concessionario diventeranno di proprietà del Comune a titolo di parziale risarcimento del

danno.

In caso di inadempienza a quanto previsto dal presente capitolato si procederà alla immediata risoluzione in danno del contratto.

### **Coperture assicurative**

È a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori:

#### **1) Garanzia R.C.T.**

La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dal concessionario e meglio descritte nel presente capitolato. La garanzia deve contenere obbligatoriamente, anche in forma di appendice, le seguenti clausole:

- l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
- la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell'esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell'operatore economico concessionario, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del concessionario;
- il riconoscimento della qualifica di "Terzo" — a tutti gli effetti e ai fini della assicurazione — al Comune di Campofelice di Roccella, per danni eventualmente subiti dai propri amministratori e dipendenti (prestatori di lavoro come sopra definiti), da cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune detenuti a qualsiasi titolo;
- l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a:

- responsabilità civile derivante dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
- lavori ceduti in appalto o sub/appalto (se tali attività saranno ammesse).

I massimali previsti in polizza non dovranno essere inferiori ai seguenti importi:

- limite catastrofale Euro 2.000.000,00

–limite per persona Euro 1.000.000,00

–limite per danni a cose e/o animali Euro 1.000.000,00

Le polizze, debitamente quietanzate dalla compagnia di assicurazione, dovranno essere presentate dal concessionario al Comune prima dell'avvio del servizio. Le polizze dovranno essere attive per tutte le annualità previste nel contratto; le quietanze rilasciate dagli assicuratori a conferma del pagamento del premio riferito a ogni annualità successiva dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, in danno.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione. Le stesse potranno avere una durata anche annuale, con obbligo di rinnovo da parte del concessionario.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal corrispettivo dovuto al concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.

I limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli assicuratori nelle condizioni contrattuali della copertura assicurativa (o coperture assicurative) resteranno totalmente a carico del concessionario o delle imprese aggiudicatrici; conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune o al terzo danneggiato.

Le polizze di cui sopra devono comprendere:

- la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente e suoi dipendenti/consulenti;
- l'operatività delle garanzie anche per i casi di colpa grave del concessionario e per i casi di dolo o colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile

Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto della concessione e a quanto disposto dal presente articolo, il concessionario sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, in danno.

La stazione appaltante resterà comunque estranea a ogni rapporto intercorrente fra il concessionario e le compagnie di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo il concessionario dalle sue

responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.

### **Art. 35 Obblighi del concessionario**

Il Concessionario è obbligato nella sua attività gestionale:

- a) ad osservare le normative sulla circolazione e sulla sicurezza nonché le ulteriori specifiche disposizioni che attengono alla disciplina dei parcheggi;
- b) non adibire ad altro uso le aree destinate a parcheggio;
- c) a provvedere alla gestione, sorveglianza, manutenzione della segnaletica e delle attrezzature in tutte le aree oggetto della presente convenzione e all'esazione delle tariffe conseguenti, fermo restando che il Comune si riserva di effettuare ogni controllo ritenuto necessario per il regolare funzionamento della gestione, a mezzo di proprio personale di vigilanza;
- d) a munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni eventualmente necessarie per l'esercizio delle attività;
- e) a garantire che il personale impiegato nella gestione delle aree di parcheggio mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza;
- f) a rispondere del proprio operato e di quello del personale impiegato nella gestione delle aree di parcheggio per qualsiasi danno che, dalla gestione dei parcheggi, possa derivare al Comune o a terzi;
- g) a provvedere alla rilevazione statistica sull'utilizzo dei parcheggi e sulle caratteristiche delle soste;
- h) l'assunzione di ogni onere e responsabilità per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e/o a causa dello stesso, tenendo indenne l'Amministrazione ed il suo personale da ogni e qualsivoglia responsabilità sia penale che civile derivante dalla concessione. In ogni caso il Comune non è responsabile per furti o danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate sulle aree di sosta o nei parcheggi in struttura né per danni provocati a terzi in conseguenza della gestione della sosta a pagamento
- i) l'obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia le strutture destinate a parcheggi coperti nonché garantire l'apertura, la pulizia e l'accesso al pubblico ai bagni presenti nei parcheggi coperti;
- j) l'obbligo di attrezzare idonei uffici, garantendone il mantenimento per tutta la durata contrattuale dotati di personale per consentire agli utenti ogni possibile assistenza. ;

- k) l'obbligo di effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro pongono a carico della ditta aggiudicataria, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tenendo il Comune del tutto indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- l) l'assunzione di ogni onere per eventuali imposte dovute in base sia alle normative riguardanti la materia, vigenti ed emanande nel corso del periodo di durata della concessione, sia a quanto previsto dalla vigente regolamentazione comunale. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di ogni onere fiscali derivante dalla gestione del servizio oltre che delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni, tenendo il Comune del tutto indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- m) l'obbligo di ottemperare prontamente e compiutamente alle disposizioni e agli ordini attinenti a modalità operative e a quanto occorre per la corretta attuazione del servizio, che saranno, ove del caso, impartite dagli uffici e dagli organi comunali;

#### **Art. 36 Pubblicità**

Sarà concesso alla ditta di sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari sui ticket per la sosta, sui parcometri, sulle tessere prepagate o sui dispositivi di pagamento alternativo eventualmente offerti, a mezzo di una propria organizzazione. La durata dei contratti di pubblicità non potrà eccedere la durata dell'affidamento. Al concessionario fanno capo imposte, tasse e diritti dovuti alla gestione della pubblicità.

#### **Art. 37 Penali e cause di risoluzione del contratto**

Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, il contratto può essere risolto in danno per la seguenti cause:

- dopo 8 (otto) contestazioni complessive nell'arco di più anni di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;
- dopo 2 (due) contestazioni in un anno di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;

Per la contestazione di anomalie imputabili alla Concessionaria, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Responsabile del servizio applicherà una penale da €. 250,00 (€ duecentocinquanta/00) a € 5.000,00 (€ duemilacinquecento/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la

facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.

Le contestazioni debbono essere fatte dal Comune alla Concessionaria per iscritto precisando le motivazioni e l'articolo di Capitolato Speciale disatteso o violato. Ai fini del presente articolo hanno valore le contestazioni inviate via pec certificata.

È facoltà del Concessionario controdedurre entro 10 (dieci) giorni le contestazioni ricevute e, qualora l'impresa in tempo utile non adducesse ragioni sufficienti al ritiro della contestazione da parte dell'Amministrazione o non addivenisse a quanto contestato, la contestazione stessa verrà conteggiata ai fini di quanto disposto nel presente documento.

Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.

A fronte delle seguenti inadempienze sono applicate le sanzioni a fianco riportate:

- a) ritardato versamento mensile degli introiti, da uno a sette giorni: € 500,00;
- b) ritardato versamento mensile degli introiti, da otto a quindici giorni: € 1.000,00;
- c) ritardato versamento mensile degli introiti, oltre 16 giorni: € 1.500,00;
- d) mancata pulizia delle apparecchiature e degli impianti in gestione: da € 200,00 a € 500,00;
- e) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- f) comportamento inadeguato del personale: sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- g) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- h) mancata presentazione nei termini stabiliti delle statistiche o dei dati richiesti dal Comune: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- i) mancata osservanza in generale delle norme previste nel capitolato e nell'offerta tecnica: da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- j) mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica: da € 500,00 a € 1.000,00;
- k) mancata collaborazione nella fase di subentro dell'eventuale nuovo gestore al termine del contratto: € 2.000,00;
- l) ritardo da uno a quindici giorni, nell'attivazione delle migliorie offerte in sede di gara rispetto al cronoprogramma presentato, da € 1.000,00 a € 2.000,00;
- m) ritardo da sedici a trenta giorni, nell'attivazione delle migliorie offerte in sede di gara rispetto al cronoprogramma presentato, da € 3.000,00 a € 5.000,00;

Sono ritenute inadempienze gravi le seguenti mancanze:

1. reiterati ritardi nel versamento degli introiti;
2. mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
3. totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (offerta tecnica/gestionale);
4. accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente nell'arco di sei mesi ovvero abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
5. violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
6. perdita, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

Un ritardo di oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini previsti per l'attivazione dei nuovi parcometri, darà facoltà al Comune, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo, in forza di quanto previsto dagli articoli 122 e 123 del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà del Comune di richiedere indennizzi anche maggiori delle somme sopra indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.

Mancando il concessionario in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi a lui imposti, sarà facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. In tale evenienza il Comune ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla garanzia definitiva. Nel caso in cui il concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa.

Il ritardo nel versamento degli introiti mensili al Comune comporta, oltre alle sanzioni sopra descritte, il pagamento degli interessi di mora.

### **Art. 38 Risoluzione del contratto**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dagli artt. 122 e 123 del Codice e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze obbligatorie.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

### **Art. 39 Avvio della concessione in pendenza della stipulazione del contratto**

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.



#### **Art. 40 Tracciabilità dei flussi finanziari e normativa antimafia**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in concessione del servizio. A tal fine, l'impresa affidataria, si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il Concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

#### **Art. 41 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto**

In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal responsabile unico del procedimento.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale

d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato ; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **Art. 42 Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale d'appalto compresi i relativi allegati;
- b) tutti i documenti posti a base di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti l'appalto, ed in particolare:

- il D.lgs. n. 36/2023;
- le Norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura ;
- le Norme ISO 9004:9009 relative alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché al soddisfacimento del cliente ;
- i Regi Decreti 18.11.23 n. 2440 e 23.05.24, n.827 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato .

#### **Art. 43 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto perquanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori. Egli, inoltre, ritiene le prestazioni previste in appalto realizzabili ed i prezzi applicati, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

#### **Art. 44 Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e responsabile tecnico**

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo di esecuzione del servizio ossia il Comune di Campofelice di Roccella; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista , o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dell'appalto oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma .

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore che non conduce personalmente le prestazioni oggetto dell'appalto deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.

Compete esclusivamente all'appaltatore ed al responsabile tecnico/coordinatore del servizio ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- le opere provvisorie, le provvidenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni a qualsiasi titolo riconducibili alle prestazioni appaltate ricadrà sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Ogni variazione del domicilio eletto deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di riferimento, responsabile tecnico/coordinatore del servizio, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 45 Spese contrattuali e pubblicazione**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 46 Riservatezza**

Il Concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti di tutte le informazioni e le notizie acquisite nello svolgimento del lavoro oggetto della concessione, mettendo in atto tutte le misure necessarie al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 47 Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’applicazione della presente capitolato è competente il foro di Napoli, Tribunale di Napoli.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Comm. Agostino Di Maggio*